



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

ORIGINALE []

COPIA []

Settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo

Servizio: Edilizia Pubblica – LL.PP. – Ecologia – Protezione Civile

Responsabile del procedimento: arch.

Tel: 0444/947577

Fax: 0444/947510

Modalità di spedizione: posta ordinaria

Anticipata via Fax NO [X] SI []

Rif. Protocollo in entrata:

Ord. N. 78/2008 Prot. n.16532

Monticello Conte Otto, li 13 settembre 2008

OGGETTO: Divieto di bivacco con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte in luoghi di parcheggio della città.

IL SINDACO

PRESO ATTO del crescente disturbo arrecato dalle soste di camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte in numerosi luoghi di parcheggio del Comune, da parte di persone che bivaccano letteralmente sul suolo pubblico utilizzando pertanto i veicoli e la strada in modo improprio facendone, di essa, il luogo della propria dimora;

RILEVATO anche dai numerosi rapporti della polizia locale e dalle pressanti richieste dei cittadini, che quotidianamente segnalano tale disagio dandone indicazione precisa e circostanziata del luogo in cui avviene tale stazionamento improprio, che il fenomeno assume una costante valenza negativa ed accresce il senso di disagio del cittadino che vede nell'appropriarsi di tali spazi comuni da parte anche di gruppi e famiglie nomadi una diminuzione delle proprie possibilità relazionali in considerazione del fatto che, unitamente alla sosta dei veicoli, si assiste anche ad un'occupazione degli spazi verdi, dei parchi giochi e dei luoghi in cui è possibile per il cittadino stesso esercitare la cosiddetta vita di relazione sociale;

VERIFICATO che, sempre più spesso, tali aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale e che non essendo materialmente possibile, per l'Amministrazione Comunale, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi e i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

VERIFICATO altresì che in tali zone si sono verificati anche casi di grave danneggiamento delle strutture pubbliche che hanno reso le stesse parzialmente inutilizzabili;

RILEVATO, inoltre, che ogni fenomeno generante qualsivoglia disvalore sociale (furti, truffe, vandalismi e simili) viene associato, dall'immaginario collettivo, alla presenza irregolare di detti gruppi di persone nell'abitato urbano;



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

PRESO ATTO pertanto che il persistere di tali comportamenti prolungati nel tempo genera quel senso di sfiducia nelle istituzioni per la mancanza di una pronta e celere risposta a tali atteggiamenti potenzialmente pericolosi e forieri di possibili tensioni con i residenti a causa del malinteso uso, sfociante pertanto in un abuso, della cosa comune, a causa dell'assenza o della assoluta inadeguatezza di risposte giuridiche forti, certe e rapide fornite dall'ordinamento giuridico, e che tale disagio trova spazio anche nelle cronache e nelle lettere dei lettori dei quotidiani locali;

PRECISATO che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza non è costituito da qualsivoglia sosta di veicoli, in particolare camper, nei parcheggi comunali né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario uso di tali veicoli e all'utilizzo improprio della strada in funzione di una pratica quotidiana del bivacco del suolo pubblico da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario;

APPURATO infine che nel vicino Comune di Vicenza sono localizzate sia un'area di campeggio idonea per lo stazionamento e la permanenza di gruppi familiari (presso il casello di Vicenza est), sia un'area appositamente attrezzata e strutturata per la sosta di camper e per il corretto smaltimento di rifiuti solidi e organici (presso il centro bus di via Bassano);

RICONOSCIUTA alla situazione descritta carattere contingente quanto all'atipicità della stessa ed ai luoghi determinati in cui essa si esplica ed altresì l'urgenza di provvedere per far cessare immediatamente tali fenomeni ormai quotidiani e per dare una risposta efficace alle istanze dei cittadini che chiedono ripetutamente un'affermazione della presenza delle Istituzioni;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

E' vietato il bivacco, da intendersi come utilizzo improprio della strada a luogo di propria dimora, con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte su tutte le aree di parcheggio e sosta urbane.

INFORMA

Che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. Si applicano i principi della legge n. 689 del 24 novembre 1981. Per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopradescritti, ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008, si potrà provvedere con apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine dell'autorità verrà punito a norma dell'art. 650 c.p. ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà direttamente l'amministrazione, a spese dei trasgressori. La presente ordinanza ha un valore temporale limitato ed avrà efficacia immediata con la pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento e ammesso entro il termine di 60 dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza e resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio Comunale.

Il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino e le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Alessandro Zoppelletto